



## Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE n. 29 del 24/5/2017

OGGETTO:	Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la proroga del nolo dei mezzi necessari per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL SINDACO

- Premesso che dal 21 marzo 2017, giusta nota in pari data assunta al prot. generale di questo Ente al n. 3161, veniva comunicato il ritiro dei seguenti mezzi noleggiati dal C.S. della S.R.R.:
  - a) un autocompattatore IVECO TG. DT535CA;
  - b) un mini autocompattatore TG. CY075ZS;una vasca NISSAN TG EW129TN;
- Che precedentemente era stato ritirato dal Cantiere di Barrafranca anche il mezzo in nolo Gasolone Mercedes targato EL711DX tutti mezzi che, a tutt'oggi, non risultano restituiti al locale Cantiere per l'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti;
- Richiamata la propria Ordinanza n. 15 del 23/03/2017 con la quale è stato affidato alla ditta General Montaggi Soc. Coop. Con sede in Catenanuova (EN) via Vitt. Emanuele n. 98, Partita Iva 00556300861, numero di iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti al n. PA-00236 con la Categoria 1- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili, comprese le attività di spazzamento Classe D, gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani Classe D; Categoria 4- Classe E; Categoria 5- Classe F, il nolo a freddo dell'autocompattatore da 24 mc. e di n. tre mezzi satelliti di mc. 4,5- da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, nel Cantiere di Barrafranca, per il periodo di mesi due dal 24 Marzo al 24 Maggio 2017 e comunque per il tempo strettamente necessario e connesso all'attuale sistema di gestione dei rifiuti, modificata ed integrata con propria Ordinanza n. 21 del 20/04/2017 per il nolo a freddo di un altro auto compattatore da 24 mc.;
- Vista la nota prot. gen. n. 5312 del 17/5/2017 con cui è stata formalizzata la richiesta di intervento e gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani per mezzo della società di scopo della S.R.R. a cui, alla data odierna, non è stato dato riscontro;
- Atteso che al fine di evitare conseguenze per la salute pubblica a causa dell'interruzione dell'espletamento del servizio si rende necessario prorogare il nolo dei mezzi di cui

sopra necessari ed indispensabili per la continuazione del servizio del Cantiere di Barrafranca;

- Sentita la ditta General Montaggi Soc. Coop di Catenanuova (EN), sopra meglio identificata, che si è resa disponibile a continuare, per il periodo di ulteriori mesi tre il nolo a freddo di n. 2 autocompattatori di mc. 24 al prezzo unitario di € 3.000,00 oltre Iva al mese e di n. 3 mezzi satelliti di mc. 4,5 ad un prezzo unitario €/cad. 1.500,00, oltre IVA, al mese;

- Ritenuto, per quanto sopra esposto, che occorre assicurare la continuità del servizio di smaltimento degli r.s.u. nel cantiere di Barrafranca provvedendo a prorogare il nolo a freddo dei mezzi di cui sopra presso la General Montaggi alle stesse condizioni offerte con nota prot. gen. n. 3294 del 23/03/2017 e riconfermato per le vie brevi;

- Visti:

- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, come novellato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n. 125 "il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

- il decreto legislativo del 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge Regionale del 8 aprile 2010 n. 9 inerente la "Gestione Integrata dei Rifiuti e la Bonifica dei siti inquinati" che ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 3 aprile 2006, n 152 e s.m.i., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

- la Legge Regionale del 9 gennaio 2013 n. 3, modificando l'art. 5 della L.R. 8 aprile 2010 n. 9, con l'introduzione del comma 2 ter, ha stabilito che i Comuni in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.Lgs 18 agosto 2000 n 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, possono procedere all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti e della raccolta differenziata;

- Visto in particolare e da ultimo il D.D.G. n. 1974 del 2/12/2016 con cui, questo Comune, viene autorizzato a conferire i propri rifiuti presso l'impianto Sicula Trasporti s.r.l. di Lentini;

- Ritenuto che, nelle more della definizione delle modalità di gestione del servizio da parte della SRR, stante l'interruzione in atto e l'assenza di direttive in merito da parte dell'Autorità regionale, l'Amministrazione Comunale deve comunque intervenire per limitare i problemi igienico sanitari ricorrendo temporaneamente a speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art.191 del D.Lgs 152/2006, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale; non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di far

fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare; sussistono, per quanto sopra, i presupposti della contingibilità ed urgenza che integrano la necessità del presente provvedimento;

Dato atto, altresì, per le considerazioni di cui al punto precedente, che la presente ordinanza riveste carattere di somma urgenza;

Vista la L.R. n. 9/2010;

Vista la L.R. n. 3/2013;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/Rif. del 27 settembre 2013;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 14 gennaio 2014;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2/2/2017

Visto il D.P.Reg. n. 526 del 9 marzo 2017;

Visto il T.U. delle Leggi sanitarie, Regio Decreto n° 1265 del 27.07.1934;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario;

Vista la legge n. 142/1990, così come recepita in Sicilia dalla Legge regionale n. 48/1991;

Vista la Circolare dell'Assessorato regionale degli enti locali 11 aprile 1992, n. 2;

Visto il decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità n. 13306 del 18 novembre 1994;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981;

Visti gli artt. 50, 54 e 107, 191 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale

Vista la Legge n. 241/90, e la L.R. 10/91 e successive modificazioni;

Visti l'O.EE.LL. ed il relativo regolamento in vigore, così come modificato dalle LL.RR. n.48/91 e 30/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, D.L. 23/05/2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008, n. 125,

## ORDINA

per i motivi esposti in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, con i poteri di cui l'articolo 50, c. 5, D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

- intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale di questo Comune, in via sostitutiva della Gestione Commissariale della SRR Enna-Provincia ATO n. 6 e della SpA in liquidazione EnnaEuno di cui si avvale il Commissario Straordinario, gestore del servizio integrato dei rifiuti.

- derogare alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente in particolare al D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010, nonché alle leggi regionali di riferimento L.R. 12/2011; così come modificata in ultimo dalla L.R. 8/2016, e D.P.R.S. 13/2012 e alla L.R. 9/2010 relativamente al nolo dei mezzi da destinare al servizio di gestione integrata dei rifiuti nel cantiere di Barrafranca e all'art. 202 affidamento del servizio del D.Lgs. 152/2006;

- prorogare, alla ditta General Montaggi Soc. Coop con sede in Catenanuova (EN) Via Vittorio Emanuele n. 98, partita IVA 00556300861, numero di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti al n. PA-00236 con la Categoria 1 – raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili, comprese le attività di spazzamento Classe D, gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani Classe D; Categoria 4 – Classe E; Categoria 5 – Classe F, il nolo a freddo di due autocompattatori da 24 mc. e di n. tre mezzi satelliti di mc. 4,5 - secondo l'offerta in premessa indicata - da adibire alla raccolta dei r.s.u. nel cantiere di Barrafranca, per il periodo di mesi tre dal 25 Maggio al 25 Agosto 2017 e comunque per il tempo strettamente necessario e connesso all'attuale sistema di gestione dei rifiuti, dando atto che il Comune si riserva la facoltà di revoca senza preavviso qualora venga meno il presupposto dell'urgenza o si trovino soluzioni alternative all'attuale gestione del servizio;
- Dare atto che i mezzi noleggiati vengono consegnati alla SpA EnnaEuno in liquidazione, titolare del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- la spesa conseguente all'affidamento di quanto in parola sarà imputata nel bilancio comunale al capitolo 1736 adibito a canone appalto per la gestione integrata dei rifiuti, dove sono allocate le somme del costo del servizio deliberato dal Consiglio Comunale e pertanto saranno decurtate da quelle trasferite mensilmente alla SRR ENNA Ato n. 6 che gestisce il servizio per il tramite della Società EnnaEuno S.p.A. in liquidazione;
- che il Capo V Settore provveda ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo del nolo dei mezzi in questione che è stato valutato nella somma complessiva di €. 10.500,00 mensili oltre I.V.A.;
- che i Responsabili del 5° Settore e del 1° Settore (Servizi finanziari), predispongano, ognuno per le proprie competenze, gli atti di regolarizzazione della presente ordinanza.

#### **AVVERTE**

che, a chiunque spetti, è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. nonché le conseguenti sanzioni penali.

#### **DISPONE**

che al presente provvedimento sia data la massima pubblicità e che venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e nella sezione amministrazione trasparente;

- che lo stesso sia trasmessa a mezzo pec:

- \* alla ditta General Montaggi Soc. Coop con sede in Catenanuova (EN) in Via Vittorio Emanuele n. 98;
- \* alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna Provincia ATO n. 6;
- \* alla Società Ato ENNAEUNO s.p.a. in liquidazione;
- \* al Presidente della Regione Siciliana;
- \* all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento

Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti:

\* alla Polizia Municipale;

nonché: a S.E. il Prefetto di Enna, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna; all'ARPA sede di Enna, al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Presidio di Barrafranca; al Comando Stazione dei Carabinieri di Barrafranca.

#### AVVISA

che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 gg.

Dalla Residenza Municipale, 24/5/2017



